

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 400 del 24 ottobre 2017

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

BALDI

***"EQUIPARAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELLA GUARDIA
PARTICOLARE GIURATA DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA AD AGENTI
VERIFICATORI MUNITI DI POTERE SANZIONATORIO"***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI e IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MICHELE BALDI

“Equiparazione della figura professionale della Guardia Particolare Giurata degli Istituti di Vigilanza ad agenti verificatori muniti di potere sanzionatorio”



RELAZIONE

La necessità di estendere alla figura della Guardia Particolare Giurata degli Istituti di Vigilanza la possibilità di accertare le violazioni a fronte dell'evasione del titolo di viaggio, nasce soprattutto dalla volontà di tutelare il patrimonio aziendale e aumentare la sicurezza del cittadino utente del Trasporto Pubblico. Il Comune di Roma ha già richiesto il parere del Consiglio di Stato circa l'utilizzo delle Guardie Particolari Giurate ai fini sanzionatori, che con adunanza della Sezione Prima 4.02.2009 n° 4330 lo stesso Consiglio di Stato si è espresso con parere favorevole evidenziando altresì la necessità di una normativa di carattere regionale o anche una Circolare del Ministero degli interni atta a dirimere i dubbi applicativi della normativa vigente che potrebbe sorgere. Considerato che anche altre Regioni (Veneto e Friuli Venezia Giulia) hanno legiferato in materia colmando quella lacuna normativa inserendo nel regolamento che disciplina e organizza il Trasporto Locale, la possibilità di estendere le funzioni di Polizia Amministrativa alle Guardie Particolari Giurate che già svolgono compiti di sicurezza sullo stesso. Si rende quindi necessario, da parte dell'organo legislativo regionale competente in materia, legiferare per garantire ai cittadini e alle azienda una sana collaborazione.



Art.1

Oggetto e Finalità

1. La Regione Lazio considerata la necessità di accertare e sanzionare in tempi brevi l'evasione del titolo di viaggio, come tutela del patrimonio collettivo, intende estendere alla figura della Guardia Particolare Giurata degli Istituti di Vigilanza, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931 n°773, la funzione di agenti verificatori muniti di potere sanzionatorio.



Art.2

Soggetti

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 dà la possibilità ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.



Art.3

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede in sede di legge finanziaria regionale

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, possibly reading 'MB'.

Art.4

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large, looped 'B'.